



**COMUNE DI VALMADRERA**  
**Provincia di Lecco**

**Ordinanza N. 9 del 07/08/2026**

**OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA E INTERDIZIONE TOTALE AL TRANSITO PEDONALE, CICLABILE E VEICOLARE DELLA RETE ESCURSIONISTICA, DEI SENTIERI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ, A CAUSA DELL'INCENDIO BOSCHIVO IN ATTO.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che dal pomeriggio di martedì 4 agosto 2026 è in atto un vasto incendio boschivo sviluppatosi sul limitrofo Monte Moregallo, tuttora in corso di evoluzione;

**VISTA** la grave situazione di emergenza determinata dall'incendio boschivo, alimentato dalle condizioni meteorologiche, dal vento e dalla particolare secchezza della vegetazione;

**CONSIDERATO** che il fronte dell'incendio potrebbe propagarsi verso il versante del territorio comunale di Valmadrera, interessando le aree boschive;

**RILEVATO** che la presenza di escursionisti, ciclisti, frequentatori della montagna e altri utenti della rete sentieristica potrebbe costituire un grave pericolo per l'incolumità pubblica, sia in relazione all'eventuale propagazione delle fiamme sia alla presenza di fumo, caduta di piante, materiale incendiato e possibili interventi dei mezzi di soccorso;

**RITENUTO** necessario adottare, in via contingibile e urgente, misure di prevenzione finalizzate alla tutela della pubblica incolumità, mediante la temporanea interdizione della rete escursionistica e delle strade agro-silvo-pastorali interessate;

**VISTI** gli articoli 50, comma 5, e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

**VISTA** la Legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

**VISTO** il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della Protezione Civile";

**IN QUALITÀ** di Autorità comunale di Protezione Civile;

**ORDINA**

1. **L'interdizione temporanea del transito pedonale, ciclabile e veicolare privato** sull'intera rete escursionistica, sui sentieri e sulle strade agro-silvo-pastorali (VASP) ricadenti nel territorio del Comune di Valmadrera di seguito indicati (si fa riferimento alla mappa “sentieri digitali” riportata in appendice):
  - **Sentiero nr. 6:** Valmadrera – Pradello – Preguda – M. Moregallo (bocchetta di Moregge);
  - **Sentiero nr. 5:** Santuario S. Martino – S. Tomaso – Sambrosera – Zuccon – Preguda (interdetto il tratto Sambrosera - Preguda);
  - **Sentiero nr. 7:** Valmadrera – Cappelletta VARS – Sambrosera – Pianezzo (agibile fino dalla fontanina di Sambrosera, che diventa limite da cui si potrà andare tramite il sentiero 5 a San Tomaso, ma interdetto verso la direzione Pianezzo);
2. **Il divieto assoluto di accesso, transito e stazionamento** nelle aree boschive e lungo la rete escursionistica del versante valbronese interessate o potenzialmente interessate dall'evoluzione dell'incendio boschivo.
3. **La deroga ai divieti di cui ai precedenti punti è consentita esclusivamente:**
  - ai mezzi di soccorso;
  - al personale dell'Antincendio Boschivo (A.I.B.);
  - al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
  - al personale della Protezione Civile;
  - al personale degli Enti e dei Corpi competenti in materia forestale;
  - alle Forze di Polizia e a ogni altro soggetto espressamente autorizzato e impegnato nelle operazioni di emergenza;

### **DISPONE**

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e rimanga efficace fino alla cessazione dello stato di emergenza e alla successiva revoca espressa;
- che il Comando di Polizia Locale, le Forze di Polizia, i Carabinieri Forestali e tutti gli organi competenti provvedano all'esecuzione e alla vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento;
- che copia della presente ordinanza venga inoltrata all'Associazione OSA Valmadrera, all'Associazione SEV Valmadrera,
- l'installazione di idonea segnaletica di divieto, transenne e altri sistemi di sbarramento agli accessi della rete escursionistica e delle strade agro-silvo-pastorali interessate;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune e la diffusione mediante il sito istituzionale, i canali social e ogni altro mezzo ritenuto idoneo a garantirne la massima conoscibilità.

### **AVVERTE**

- che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, fatto salvo che il fatto costituisca più grave reato. Ove ne ricorrano i presupposti trova applicazione l'articolo 650 del Codice Penale;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi della normativa vigente.

## ALLEGATO 1 – MAPPA SENTIERI DIGITALI



Sindaco  
Colombo Cesare / InfoCamere S.C.p.A.  
*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse*